

LIQ. CONTR. NN° 7-8/2026

N. R.G. 13-1/2026 P.U.

Sent. n. 17/2026 pubbl. il 24/02/2026
Cron. n. : 279/2026
Rep. n. 18/2026 del 25/02/2026
Sent. n. 17/2026 pubbl. il 25/02/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

Oggetto: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente relatore

dott. Paola Elefante

Giudice

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 12.02.2026 da:

VIOLA GIOVANNI (C.F. VLIENN68C19G273Y) nato a Palermo (PA) il 19/03/1968;

BORDONARO ANTONELLA (C.F. BRDNNL67A41G273Q), nata a Palermo (PA) il 01/01/1967,
entrambi residenti alla Via Cima n. 10 in Saluzzo (CN), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
Cacciola e Elvira Carpentieri;

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua
audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 12.02.2026 GIOVANNI VIOLA e ANTONELLA BORDONARO hanno
chiesto l'apertura nei loro confronti della Liquidazione Controllata familiare, ai sensi degli artt.
66 e 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che
espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
 - che i ricorrenti sono debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la
definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che gli stessi non sono
assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- Ritenuto** che sussistono i presupposti di cui all'art. 66 CCII atteso che i debitori sono conviventi e
coniugati, e hanno assunto debiti solidali sia privilegiati, sia chirografari;



Sent. n. 17/2026 pubbl. il 24/02/2026

Cron. n. : 279/2026

Rep. n. 18/2026 del 25/02/2026

Sent. n. 17/2026 pubbl. il 25/02/2026

Rilevato che non va indagata la meritevolezza in capo al debitore, atteso che di fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posta che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (Cass. sez. 1 n. 22074/2025);

Rilevato che le passività in capo a entrambi i debitori sono costituiti in particolare:

- euro 7.034,00 per costi della procedura (come segnalato dal Gestore, non vi è ricompreso il compenso dell'advisor legale perché già pagato dai debitori anticipatamente per l'importo di euro 8.000,00 in relazione al quale valuterà il Liquidatore se adottare iniziative processuali);
- euro 79.637,57 in capo a [REDACTED], quale mandataria della Banca [REDACTED] in via ipotecaria
- euro 818,19 privilegiato a favore del [REDACTED] per i mancati pagamenti della TARI;
- [REDACTED] per [REDACTED] per euro 1.657,67;
- [REDACTED] Geom. [REDACTED] per euro 14.602,64

Rilevato che passività in capo al solo VIOLA sono le seguenti:

- Soris spa per euro 63,61 al privilegio;
- creditori chirografari: [REDACTED] ceduto a [REDACTED] per la somma di € 14.241,40; [REDACTED] per la somma di € 16.524,00. La società non ha fornito riscontri; [REDACTED] per la somma di € 18.023,00. Si precisa che il credito è stato indicato sulla base delle risultanze del CRIF in quanto il creditore nella richiesta di riscontro ha comunicato che non vi sono posizioni aperte; [REDACTED] per € 6.396,16. Si precisa che il creditore [REDACTED] non ha dato riscontro del proprio credito e pertanto l'importo è stato assunto prudenzialmente sulla base di quanto indicato dai ricorrenti.

Rilevato che quanto alla sig. BORDONERO i debiti sono i seguenti:

- [REDACTED] per euro 834,56;
- [REDACTED] per euro 632,10.
- creditori chirografari: [REDACTED] per la somma di € 3.418,50; [REDACTED] ceduto a [REDACTED] per la somma di € 8.834,87; [REDACTED] per la somma di € 2.550,00; [REDACTED] per la somma complessiva di € 8.732,31. Si precisa che il credito deriva da due finanziamenti il cui residuo, come meglio dettagliato nella tabella sotto riportata, è pari ad € 3.094,08 e ad € 3.569,70, oltre al debito per l'uso di una carta revolving di € 2.068,53. In merito si precisa che la [REDACTED], attraverso la [REDACTED], ha fatto sottoscrivere alla signora Bordonaro n. 45 effetti cambiari dell'importo di € 100,00 cadauno con scadenza dal 30 aprile 2023 al 30 dicembre 2026 per la restituzione di un debito di € 4.312,89, oltre spese pari ad € 247,11. La signora Bordonaro sta provvedendo regolarmente al pagamento delle cambiali. [REDACTED] per € 723,38.

Rilevato che, quanto all'attivo, i ricorrenti risultano proprietari dei seguenti beni:



Sent. n. 17/2026 pubbl. il 24/02/2026

Cron. n. : 279/2026

Rep. n. 18/2026 del 25/02/2026

Sent. n. 17/2026 pubbl. il 25/02/2026

-Diritto per un mezzo ciascuno in regime di comunione legale dei beni della proprietà superficaria dell'immobile sito in Comune di Saluzzo via Cima n. 10 scala 5 interno 5 Piano 1 censito all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio servizi catastali al foglio 49 particella 713 subalterno 19, zona censuaria 1 categoria A/3 classe 2 consistenza 6,5 vani R.C. € 281,99 (diritto di superficie in capo all'Agenzia Territoriale per la casa della provincia di Cuneo in forza di convenzione stipulata con Comune di Saluzzo. Si segnala che nella visura catastale risulta il diritto superficie in capo al dante causa dei signori Viola e Bordonaro che dovrà essere oggetto di verifica da parte del perito). Detto diritto reale è oggetto di procedura esecutiva R. Es. n. 45/25 avanti al Tribunale di Cuneo, per cui è stato delegato alla vendita l'Avv. Lorenzo Braccini; l'esperto ha valutato il bene in euro 121.150,00 e la prima vendita è prevista per il 24.02.2026; valuterà il Liquidatore se subentrare nell'esecuzione oppure chiederne la improcedibilità;

- Viola Giovanni risulta inoltre proprietario della quota di 1/18 di proprietà sull'immobile sito in Comune di Palermo via Castoro n. 6 interno 3 Piano 1 censito all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio servizi catastali al foglio 83 particella 1048 subalterno 19, zona censuaria 2 categoria A/4 classe 5 consistenza 5,0 vani R.C. € 147,19. Per detto bene è stata acquisita una valutazione da parte dell'Agenzia Immobiliare Tecnocasa che ha valutato l'immobile in € 75.000,00; in relazione a detto bene il figlio Viola Alessandro ha consegnato al Gestore una proposta irrevocabile di acquisto cauzionata per l'importo di € 4.500,00 con l'impegno a partecipare alla procedura competitiva che il Liquidatore nominato vorrà porre in essere.

- Viola Giovanni risulta inoltre proprietario di Fiat Bravo targata DT364JH, immatricolata il giorno 08/05/2009;

- Bordonaro Antonella risultava proprietaria di Chevrolet Matiz Klak, targata DB993GA, immatricolata il 24/10/2006, soggetta a denuncia di cessazione della circolazione, a seguito di demolizione, in data 31/10/2023; è attualmente intestataria dell'auto Fiat Panda, targata EJ043YX, acquistata in data 11/03/2024;

- Viola Giovanni dall'11 febbraio 2004 svolge attività di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di operaio di Livello C3 presso la società [REDACTED]

- Bordonaro Antonella a far data dal 15 dicembre 2009, svolge attività lavorativa part-time presso la [REDACTED] nella filiale di Manta, con la qualifica di impiegata di 4° livello

Entrambi quindi, oltre ai beni immobili, mettono a disposizione dei creditori per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente;

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione



Sent. n. 17/2026 pubbl. il 24/02/2026

Cron. n. : 279/2026

Rep. n. 18/2026 del 25/02/2026

Sent. n. 17/2026 pubbl. il 25/02/2026

di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico del familiare e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi **euro 2.500,00 netti mensili (euro 1.600,00 per il sig. VIOLA ed euro 900,00 per la sig. BORDONARO)** che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

Ritenuto infatti che: i coniugi hanno abbandonato l'alloggio assegnato dall'ATC per prendere in locazione una abitazione vicina al posto di lavoro della BORDONARO in ragione delle sue condizioni di salute e corrispondono un canone di euro 600,00 cui vanno aggiunte le spese condominiali e i consumi per le utenze; convivono con i coniugi il figlio minore [REDACTED] nato nel [REDACTED] che è studente e il figlio [REDACTED] nato nel [REDACTED] che non è solo maggiorenne ma anche economicamente indipendente pur gravando sul bilancio familiare al quale non è ipotizzabile che non contribuisca in modo congruo (le sue condizioni economico patrimoniali sono tali che gli hanno consentito di offrire di acquistare la quota del papà sul bene immobile in Palermo e gli impegni finanziari assunti dai genitori sono stati finalizzati anche alla sua crescita e formazione scolastica e professionale);

Ritenuto che, quanto alle autovetture, l'art. 268 co.4 lett. d) esclude dalla liquidazione *"le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge"*, tra cui rientra senz'altro l'autovettura utilizzata dai ricorrenti quale bene strumentale, che gode, tuttavia, solo di una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 ult. comma c.p.c

Pertanto, le stesse dovranno essere oggetto di liquidazione e il ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori.

Tuttavia, stante l'evidente natura di bene strumentale utile per l'esercizio di una attività economica necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori, si ritiene che vi siano gravi e fondati motivi ex art. 270 co.2 lett. e) CCII per consentire che di tali beni i debitori non siano immediatamente spossessati e ne sia consentito l'uso finché non sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della procedura. (vedi Trib. Prato, 02 Agosto 2023. Pres. Brogi. Est. Capanna);

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE



Sent. n. 17/2026 pubbl. il 24/02/2026

Cron. n. : 279/2026

Rep. n. 18/2026 del 25/02/2026

nel confronti di:

GIOVANNI VIOLA (CF VLIENN68C19G273Y)
BORDONARO ANTONELLA (C.F. BRDNNL67A41G273Q),

NOMINA

Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dott. Massimo Gramondi, con studio in Cuneo, Corso Marcello Soleri n. 3

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 2.500,00 netti mensili (euro 1.600,00 per il sig. VIOLA ed euro 900,00 per la sig. BORDONARO), mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda



Sent. n. 17/2026 pubbl. il 24/02/2026

Cron. n. : 279/2026

Rep. n. 18/2026 del 25/02/2026

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Sent. n. 17/2026 pubbl. il 25/02/2026

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/02/2026.

Il Presidente estensore

Dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 25 FEB 2026

A W. CARPENTIERI ELVIRA

AW. CACCIOLA FRANCESCO

DR. GRAMONDI MASSIMO

PM SEDE

IL CANCELLIERE

Stefano Bonaudi

